



COMUNE DI ZERO BRANCO

(PROVINCIA DI TREVISO)

AREA STAFF - SETTORE SEGRETERIA

ORDINANZA N. 13 **del 01-10-2025**

**Oggetto: MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'ARIA E CONTRASTO
ALL'INQUINAMENTO LOCALE DA PM10 - DAL 01.10.2025 -
30.04.2026**

PREMESSO CHE:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana, dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10);
- la combustione delle biomasse ha un'evidente responsabilità nella formazione del benzo(a)pirene, composto che viene adsorbito facilmente nel particolato e che può avere effetti cancerogeni sull'organismo umano;
- il D.Lgs. n. 155 del 13.08.2010, "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente – con ferma, tra l'altro, il valore limite giornaliero per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile – e prevede l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020 (causa C-644/2018), ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limite giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite; la Commissione Europea, valutata la documentazione che l'Italia produrrà per dimostrare l'effettivo adempimento della sentenza, potrà chiedere alla Corte di Giustizia di disporre l'applicazione di sanzioni pecuniarie;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga uno dei più critici soprattutto durante la stagione autunnale/invernale e nel contesto padano, dove le specifiche condizioni orografiche e meteo climatiche favoriscono l'accumulo nell'aria di inquinanti e condizioni di inquinamento diffuse con frequente superamento del valore limite giornaliero;

- nella stazione di riferimento di Lancieri di Novara (stazione di Fondo Urbano di riferimento per il Comune di Treviso individuata dal Nuovo Accordo di Bacino Padano) si sono verificati, negli anni recenti, superamenti ripetuti del limite giornaliero di 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ di PM10;

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato:

- con Deliberazione di Giunta n. 1855 del 29.12.2020, il progetto di “Revisione della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155”, dove il Comune di Zero Branco risulta inserito nell’agglomerato IT0518 – Agglomerato Treviso;
- con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 377 del 15.04.2025, l’aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA), che individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare per ridurre il rischio di superamento dei valori limite degli inquinanti, con particolare riferimento a PM10, IPA e NO₂;
- con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06.06.2017, il “Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”, sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell’Ambiente; l’Accordo individua una serie di interventi comuni nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10 (traffico, combustioni all’aperto, riscaldamento civile, agricoltura) e prevede l’attivazione di specifiche misure temporanee ed omogenee in base ai livelli di allerta:
 - livello di nessuna allerta – verde;
 - livello di allerta 1 – arancio;
 - livello di allerta 2 – rosso;
- i livelli di allerta vengono comunicati da ARPAV ai Comuni, a seguito della valutazione dei dati di PM10 rilevati nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- con Deliberazione di Giunta n. 1500 del 16.10.2018, di demandare ai Comuni l’attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell’aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei Tavoli Tecnici Zonali (TTZ), previsione confermata dal nuovo PRTRA;
- con Deliberazione di Giunta n. 238 del 02.03.2021, il “Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell’aria in esecuzione alla sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea”, che prevede una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 integrata con previsioni meteorologiche e modellistica di condizioni atmosferiche critiche;
- con Deliberazione di Giunta n. 1089 del 09.08.2021, gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste dalla citata DGR n. 238/2021;

RILEVATO che:

- deve essere garantito il rispetto di tutte le disposizioni stabilite dal Programma d’Azione per le zone vulnerabili ai nitrati e dalla coordinata disciplina per le zone ordinarie di cui alla DGR n. 813 del 22.06.2021 e successive modifiche, in particolare per quanto riguarda le modalità e tempistiche di spandimento degli effluenti zootecnici, dei loro assimilati e dei fertilizzanti, nonché le limitazioni nei giorni di allerta PM10 indicati nel bollettino Agrometeo di ARPAV;

VISTI:

- la L.R. Veneto n. 33/85 e ss.mm.ii. “Norme per la tutela dell'ambiente”;
- il D.Lgs. n. 155/2010;

- la L. 10/1991;
- il DPR n. 74/2013;
- l'art. 182, comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006;
- la DGR n. 122/2015;
- il DM n. 186/2017;
- gli artt. 7-bis, 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;
- la L.R. Veneto n. 11/2001;

ORDINA

che siano applicate ed osservate, **dal 1° ottobre 2025 al 30 Aprile 2026**, su tutto il territorio comunale, le seguenti misure per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico, differenziate in base al livello di allerta comunicato da ARPAV tramite il bollettino PM10 consultabile al link: [Bollettino livelli di allerta PM10 - Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto](#)

LIVELLO “NESSUNA ALLERTA” – VERDE

- Temperatura negli edifici

Le temperature medie, misurate ai sensi del DPR 74/2013, non devono superare:

- 19°C (con tolleranza di +2°C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con le sigle: E1, E2, E4, E5, E6, E7;
 - 17°C (con tolleranza di +2°C) negli edifici classificati con la sigla E8. Sono esclusi: edifici sedi di rappresentanze diplomatiche e organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali; scuole materne e asili nido; piscine, saune e assimilabili; edifici industriali ove ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
1. Divieti di utilizzo di generatori a biomassa di classe inferiore a “3 stele”
È vietato l'utilizzo, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet) con classe emissiva inferiore alle “3 stelle” secondo il DM 186/2017, salvo comprovate necessità di sostentamento di esigenze primarie.
 2. Chiusura porte esterne
Obbligo di mantenere chiuse le porte comunicanti con l'esterno negli esercizi commerciali, pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico (classificati da E2 a E8 ai sensi del DPR 412/93).
 3. Divieto di combustione all'aperto
È vietata la combustione all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 152/2006, anche se effettuata nel luogo di produzione e finalizzata al reimpiego come concime o ammendante, salvo per esigenze fitosanitarie documentate (es. infestazione da processionaria del pino).
 4. Divieto di falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio a scopo intrattenimento
Sono consentiti esclusivamente i fuochi d'artificio di classe F1. Deroghe: sono ammessi, su autorizzazione comunale, massimo due eventi tra il 1° ottobre e il 30 aprile (es. Capodanno o falò legati a tradizioni pluriennali).

LIVELLO “ALLERTA 1” – ARANCIO E “ALLERTA 2” – ROSSO

1. Temperatura negli edifici

Le temperature medie non devono superare:

- 18 °C (con tolleranza di +2°C) negli edifici classificati E1, E2, E4, E5, E6, E7 in base al DPR n. 412/93. Restano escluse le stesse categorie previste per il livello verde.

2. Divieto di utilizzo di generatori a biomassa di classe inferiore a “4 stelle”

È vietato l'utilizzo, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di generatori alimentati a biomassa legnosa con classe emissiva inferiore alle "4 stelle" (DM 186/2017), salvo comprovate necessità di sostentamento.

3. Chiusura porte esterne

Obbligo di mantenere chiuse le porte comunicanti con l'esterno negli esercizi commerciali e pubblici (classificati da E2 a E8 in base al DPR n. 412/93).

4. Divieto di combustioni all'aperto Vietata ogni combustione all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006 anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendate, in ambito agricolo, fatte salve necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;

5. Divieto di falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio a scopo intrattenimento Consentiti solo i fuochi F1.

DISPOSIZIONI PERMANENTI (VALIDE IN TUTTI I LIVELLI)

- Divieto di installazione di nuovi generatori a biomassa legnosa di potenza ≤ 35 kW con classe emissiva inferiore a "4 stelle" o con emissioni di polveri > 25 mg/Nm³; per potenze > 35 kW, emissioni di polveri > 15 mg/Nm³ e COT > 35 mg/Nm³. Obbligo di utilizzo di pellet certificato A1 Obbligo di utilizzo di pellet certificato A1 (UNI EN ISO 17225-2) nei generatori a pellet di potenza < 35 kW.
- Divieto di spandimento di liquami zootecnici non letamizzati fino al 15 aprile 2026, salvo mediante iniezione o interrimento immediato, in conformità al bollettino Agrometeo ARPAV.

ATTIVAZIONE E COMUNICAZIONE DEI LIVELLI DI ALLERTA

- Allerta 1 (arancio): attivata al verificarsi di almeno 4 giorni consecutivi di superamento del limite di 50 µg/m³ di PM10 nella stazione di riferimento Via Lancieri di Novara;
- Allerta 2 (rossa): attivata al verificarsi di almeno 10 giorni consecutivi di superamento.
- Rientro in livello verde: dopo almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del limite.

Il Comune provvederà a diffondere tempestivamente il livello di allerta raggiunto tramite i consueti canali di comunicazione, a seguito di segnalazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto.

VIGILANZA E SANZIONI

- La violazione delle disposizioni della presente ordinanza è punita con sanzione amministrativa da €25,00 a €50,00, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 267/2000.
- Il Comando di Polizia Locale, anche con il supporto tecnico di ARPAV e della Provincia di Treviso, effettuerà controlli per garantire l'osservanza delle misure.
- Il presente provvedimento è immediatamente efficace.

TRASMISSIONE

Copia della presente ordinanza è trasmessa a:

- Prefettura di Treviso
- Questura di Treviso
- Comando Provinciale Carabinieri

- Comando Vigili del Fuoco
- Sindaci dei Comuni dell'Agglomerato Treviso (IT0518)
- Provincia di Treviso – Settore Ecologia e Ambiente
- ARPAV – Dipartimento Provinciale di Treviso
- Azienda ULSS n. 2
- Azienda di trasporto pubblico locale

INVITO ALLE BUONE PRASSI

Si invita la cittadinanza a

- rispettare i limiti di temperatura e chiudere porte esterne;
- utilizzare solo biomasse secche e pellet certificato A1;
- evitare l'uso dell'auto per spostamenti brevi;
- non tenere il motore acceso da fermo;
- consultare regolarmente i bollettini ARPAV;
- limitare l'esposizione all'aperto nei giorni di allerta, soprattutto per bambini, anziani e soggetti fragili.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento è ammesso:

- . il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- . ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni

IL SINDACO
Luca Durighetto

IL SINDACO

DURIGHETTO LUCA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa